



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 95 del 17/06/2011**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 maggio 2011, n. 1138

Contenzioso 1717/09/TC. Ricorso ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, proposto contro la Regione Puglia dall'Avv. Michelangelo Ventrella, finalizzato al risarcimento danni a titolo di perdita di chance. Ratifica incarico difensivo al Legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto dinanzi al Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, iscritto al n. 19488/09 R.G. e notificato il 11.12.2009, l'Avv. Michelangelo Ventrella chiedeva che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità del comportamento della Regione Puglia poiché la stessa, in violazione dei principi di buona fede e di correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. avrebbe ritardato colpevolmente l'inquadramento nella ex ottava qualifica impedendogli di partecipare alle prove di idoneità ex art. 95 L.R. 18/74, come altri candidati, nel 1991.

Per effetto di quanto innanzi, chiedeva la condanna dell'Amministrazione al risarcimento, in suo favore, dei danni subiti a titolo di perdita di chance per la mancata percezione delle retribuzioni spettanti per la prima qualifica dirigenziale dal 01.01.1992 al 30.04.2001 (cioè sino alla sua promozione a dirigente), e quindi per la mancata fruizione delle differenze retributive tra detta qualifica e quella di ex ottavo livello posseduto nello stesso periodo; nonché di quelli subiti a causa del mancato godimento del trattamento pensionistico commisurato alle maggiori retribuzioni e contribuzioni.

Che, indipendentemente da ogni altro motivo che sarà compiutamente esposto negli atti a difesa della Regione Puglia, la domanda del ricorrente risulta infondata quanto meno perché i destinatari dell'art. 95 L.R. n. 18/1974 erano e sono soltanto i dipendenti regionali inquadrati nel VI livello di cui alla predetta legge e non anche i dipendenti appartenenti al VI livello di cui alla successiva Legge Regionale n. 16/1980;

Il Presidente della Giunta Regionale, ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma quattro, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un Legale esterno, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, del 13/04/2011, ha conferito l'incarico di rappresentare e di difendere la Regione Puglia all'Avv. Ettore Sbarra, nato a Bari il giorno 19 giugno 1958.

Si da atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 3566 del 31.07.1998.

Tanto premesso si propone che la G.R. provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente di nominare un Legale esterno per la difesa dell'Ente dinanzi al Tribunale di Bari, Sezione Lavoro.

Il valore della causa è indeterminabile.

Settore di spesa: Personale.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.i.

La presumibile spesa totale di € 4.550,00, di cui € 1.500,00 a titolo di acconto, per le spese e le competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata con la disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della L.R. n. 07/1997, art. 4 - comma IV - lett. K, e della delibera di G.R. N. 3261 del 28/07/1998.

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;  
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

## DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi dinanzi al Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, nel giudizio proposto dall'Avv. Michelangelo Ventrella contro la Regione Puglia a mezzo dell'Avv. Ettore Sbarra;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto d'impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella Sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola

---